# ALTRE FORME DI OSPITALITA'- ALLOGGI PER USO TURISTICO

(aggiornato Maggio 2022)

### **REGOLAMENTO REGIONE LAZIO N.14/2017 – ART.12 BIS**

**Gli alloggi per uso turistico** sono disciplinati dal Regolamento Regionale Lazio n.14 del 16/6/2017 in vigore dal 21/6/17 - art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico).

Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso.

Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte di proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi, con il divieto di utilizzare quali forme di pubblicità le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. B&B, Case e appartamenti per vacanze, affittacamere o guest house, Albergo ecc.), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza.

1) Il titolare della struttura ha l'obbligo di inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP del Comune di appartenenza - cioè al Comune dove è ubicato l'alloggio ad uso turistico - l'apposita modulistica predisposta dallo stesso Comune e trasmettere copia della comunicazione, completa di protocollo e data rilasciata dal Comune, a mezzo PEC alla Regione Lazio – Area Organizzazione e Coordinamento degli Sportelli Territoriali del Turismo, al seguente indirizzo: organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it allegando copia del documento di identità del titolare, o anche attraverso Racc. A.R da inviare a: Regione Lazio - Area Organizzazione e Coordinamento degli Sportelli Territoriali del Turismo – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma.

#### 2) Invio dati dei flussi turistici

I titolari delle strutture ricettive compresi gli alloggi ad uso turistico ,hanno l'obbigo a trasmettere per via telematica, alla Regione Lazio/Ufficio Statistica, I dati degli arrive e partenze degli ospiti (di cui all'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale .14/2017) registrandosi al Sistema RADAR della Regione Lazio tramite l'invio di una mail (NO PEC)

all'indirizzo: <a href="mailto:supportoradar@visitlazio.com">supportoradar@visitlazio.com</a>

Per ulteriori informazioni consultare la Guida Operativa sul sito :

https://radar.regione.lazio.it/osservatorio/

### Contatti ed info:

<u>uboccolini@regione.lazio.it</u> – Referente Umberto Boccolini <u>arastelli@regione.lazio.it</u> Dott.ssa Angela Rastelli <u>gtallone@regione.lazio.it</u> Dirigente dott. Giuliano Tallone

## 3) Abilitazione invio schedina degli alloggiati alla QUESTURA.

Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di pubbliica sicurezza ai sensi dell'Art.109 c.3del TULP (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e s.m.i., il soggetto ospitante, ha l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Autorità della Polizia di Stato, i dati anagrafici delle persone alloggiate presso le strutture ricettive e presso gli alloggi per uso turistico, attraverso l'inoltro della schedina degli alloggiati, previa abilitazione da parte della Questura della Polizia di Stato competente per territorio.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:

(scegliere la Provincia dove è ubicato l'appartamento)

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati

### 4) Assegnazione Codice Identificativo Regione Lazio - CISE

Le Strutture ricettive Extralberghiere e Alloggi per uso turistico Con DGR n.666 del 24/10/2017, pubblicata su BUR (Bollettino Ufficiale Regione Lazio) n. 89 del 7/11/2017, sono state approvate le Modalità per la gestione della Banca Dati e l'utilizzo del Codice identificativo Regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico, operanti sul territorio regionale, di cui al Regolamento regionale n. 14/2017 (Modifica al regolamento regionale n. 8/2015, Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere art. 1, c. 4 e 5).

L'accesso al Sistema di registrazione on line, consente ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico, sia di nuova attivazione che già esistenti e regolarmente operanti, di richiedere alla Regione Lazio-il Codice Identificativo Regionale, attraverso il Portale web istituzionale regionale www.regione.lazio.it cliccare sul target in alto denominato "Cittadini" o "Imprese" scegliere canale "Turismo" e poi sul menù a sinistra cliccare sulla voce "Acquisizione Codice Cise" ed effettuare la relativa procedura, o dal seguente link: https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo nella pagina a sinistra, al menù con la dicitura "Acquisizione codice CISE".

Il Codice identificativo Regionale CISE deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei Servizi all'utenza.

5) Il Contributo di soggiorno è versato in quei Comuni dove è stato disposto.

Gli adempimenti di natura fiscale e contrattuale non fanno parte delle specifiche competenze rimesse alle Amministrazioni Regionale e Comunale.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE** per i titolari che gestiscono gli alloggi per uso turistico, ai sensi dell'Art.31 della Legge regionale n.13/2007 modificata con legge regionale 24 maggio 2022 n.8:

**Art.31 – comma 5 bis –** La mancata indicazione, da parte delle strutture ricettive extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, dell'apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all'articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

**Art.31 - comma 11** – La mancata comunicazione del movimento degli ospiti, ai sensi dell'art.28,da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico comporta la sanzione amministrativa

da 1.000 a 2.000 euro.

**Art.31 - comma 11 bis –** La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

Info: Regione Lazio
Paola Cherchi
pcherchi@regione.lazio.it